

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge 3 agosto 2007, n. 127, gli oneri derivanti dall'attuazione del richiamato articolo 5 sono posti a carico dello Stato.

Tra i provvedimenti di recente emanazione si illustra la legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività".

La citata legge n. 247 prevede una serie di interventi in materia previdenziale e, in particolare, modifica i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243, e stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici anticipati conseguiti con 40 anni di anzianità contributiva.

Tali modifiche normative non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007 e che continuano a poter conseguire la pensione secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

L'articolo 1, comma 1, sostituisce la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, con le Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007.

Inoltre l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), della legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera a), della citata legge n. 243 del 2004; l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), della predetta legge n. 247 del 2007 sostituisce l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della citata legge n. 243 del 2004.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi potranno andare in pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di seguito specificati.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, almeno 59 anni di età anagrafica e 35 anni di contribuzione; dal 1° luglio 2009, la Tabella B ha introdotto il "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato, secondo la seguente progressione: dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni; dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni; a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 98 con un'età anagrafica minima di 62 anni.

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Resta altresì fermo che per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, può essere ottenuto, a partire dal 1° gennaio 2008, con i seguenti requisiti: 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243); a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia rimane soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Il provvedimento legislativo in argomento ha, inoltre, introdotto una novità in tema di computo della contribuzione utile al raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 77, lettera b) ha, infatti, aggiunto il comma 5 ter all'articolo 2 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 184. In base a tale ultima disposizione ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Continuano, invece, a rimanere esclusi nel caso di specie i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria.

I periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso a pensione ai sensi del citato articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2), della legge n. 243 del 2004, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 2), della più volte citata legge n. 247 del 2007.

Pertanto, anche in quest'ultima fattispecie, diventano utili per il diritto a pensione i contributi da riscatto dei periodi di studio.

L'articolo 19, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le pensioni dirette di anzianità, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo dipendente. Dalla stessa data sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e

successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinati dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge.

Con effetto dal 1° gennaio 2009, relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Il comma 2, della stessa legge, sopprime i commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'articolo 2 del decreto 30 luglio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha fissato in euro 457,67 la nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa che l'istituto eroga ai pensionati di inabilità, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2008, ha fissato nella misura definitiva dell'1,7 per cento la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007 (articolo 1), e ha determinato, dal 1° gennaio 2009, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2008 nella misura del 3,3 per cento, salvo conguaglio da effettuarsi per l'anno successivo (articolo 2).

La Banca Centrale Europea, nell'anno 2009, ha adottato quattro provvedimenti fissando il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, nella misura, rispettivamente, del 2 per cento (dal 21 gennaio), dell'1,50 per cento (dall'11 marzo), dell'1,25 per cento (dall'8 aprile) e dell'1 per cento (dal 13 maggio).

L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996 è, quindi, pari al 7,00 per cento a decorrere dall'ultima data, mentre le sanzioni civili verranno applicate, dalla stessa data, nella misura del 6,50 per cento.

La legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, ha stabilito:

- all'articolo 4, comma 2, che i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo nazionale del servizio civile, con la modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi;
- all'articolo 32, commi 1 e 2, di modificare la disciplina sull'aggio dovuto agli agenti della riscossione, apportando modifiche procedurali. Esso è determinato in misura non più variabile, ma in una percentuale fissa pari al 9 per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora; il successivo comma 3, la modifica relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione in forza del cosiddetto obbligo del "non riscosso come riscosso"; al comma 7, la riduzione da 8.000 a 5.000 euro il limite di importo al disotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare e consentendo di avviare direttamente tale espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5 per cento del valore dell'immobile da vendere all'asta;
- all'articolo 32-bis, comma 1, che gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento (ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462) siano direttamente iscritti a ruolo, ove si tratti di somme dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento. L'iscrizione è effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate; il successivo comma 2, invece demanda alla società Equitalia SpA il riversamento delle

**somme riscosse agli previdenziali creditori, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.**

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**

**Gestione dei contributi e delle prestazioni  
previdenziali degli artigiani**

**Rendiconto dell'anno 2009**

PAGINA BIANCA

## Relazione del Direttore generale

Il bilancio consuntivo dell'anno 2009 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, presenta un disavanzo economico di esercizio di 4.198 mln.

Per effetto di tale risultato il disavanzo patrimoniale al 31 dicembre 2009 passa da 17.295 mln a 21.492 mln.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

## Risultato di esercizio e situazione patrimoniale

(in milioni)

Anno	Risultato di esercizio	Situazione patrimoniale al 31 dicembre
2005	-2.700	-7.087
2006	-3.470	-10.557
2007	-3.061	-13.618
2008	-3.677	-17.295
2009	-4.198	-21.493

\*

\*

\*

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella tabella seguente si riportano in forma aggregata i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2009, raffrontati con i corrispondenti dati accertati per il 2008;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2008 e 2009.

**SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE**  
(in migliaia)

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2008	DIFFERENZE
<b>DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-17.294.745</b>	<b>-13.618.450</b>	<b>-3.676.295</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI</b>			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	7.867.109	7.923.929	-56.820
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	42.013	85.612	-43.599
Poste correttive e compensative di entrate correnti - <i>Rimborso di contributi</i>	-538.583	-276.988	-261.595
<i>Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi</i>	<i>7.370.539</i>	<i>7.732.553</i>	<i>-362.014</i>
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			
Entrate non classificabili in altre voci	28.125	42.787	-14.662
Trasferimenti da altre gestioni dell'INPS	44.737	44.754	-17
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>72.862</i>	<i>87.541</i>	<i>-14.679</i>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>7.443.401</b>	<b>7.820.094</b>	<b>-376.693</b>
<b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>			
Spese per prestazioni	-10.393.632	-9.846.754	-546.878
Poste correttive e compensative di spese correnti - <i>Recupero prestazioni</i>	100.877	86.392	14.485
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>			
Assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi	-355.011	-526.405	171.394
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>			
Trasferimenti passivi	-51.407	-46.209	-5.198
Spese di amministrazione	-228.438	-232.482	4.044
Oneri per il trasferimento allo Stato di economie di spese di amministrazione	-3.284	-26	-3.258
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>-10.930.895</b>	<b>-10.565.484</b>	<b>-365.411</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)</b>	<b>-3.487.494</b>	<b>-2.745.390</b>	<b>-742.104</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
Redditi e proventi patrimoniali	1.036	72	964
Canone d'uso netto degli immobili strumentali	180	326	-146
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-790.300	-929.250	138.950
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-789.084</b>	<b>-928.852</b>	<b>139.768</b>
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
Rifusione alla GPS onere per svalutaz. Crediti vs Erario per IRPEF non dovuta	-662	-	-662
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
Proventi e oneri straordinari	86.754	5.266	81.488
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-4.190.486</b>	<b>-3.668.976</b>	<b>-521.510</b>
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
oneri tributari	-7.316	-7.319	3
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>-4.197.802</b>	<b>-3.676.295</b>	<b>-521.507</b>
<b>DISAVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-21.492.547</b>	<b>-17.294.745</b>	<b>-4.197.802</b>

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2009, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

Valore della produzione 7.443 mln

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi – Le Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti ammontano a 7.867 mln, con una diminuzione di 57 mln rispetto all'anno precedente.

Le modifiche intervenute nel 2009 sono le seguenti:

- l'aumento del limite minimo e massimo di reddito imponibile che, per l'anno in esame, è stato pari rispettivamente a 14.240,00 euro e a 70.115,00 euro (a fronte di 13.819,00 euro e a 67.942,00 euro nel 2008);
- l'aliquota contributiva, secondo quanto stabilito dall'art 1, comma 768 della legge finanziaria 2007, resta fissata al 20 per cento fino a 42.069,00 euro e al 21 per cento da tale limite fino a 70.115,00 euro. Permane la riduzione di tre punti percentuali per i collaboratori di età non superiore a 21 anni;
- la diminuzione del numero degli iscritti alla Gestione che passa da 1.901.972 del 2008 a 1.889.651 del 2009 (-12.321 unità).

La sintesi del predetto gettito contributivo viene riportata nell'allegato n. 4, ove sono evidenziati i contributi per l'indennità di maternità per un totale di 14 mln.

Le quote di partecipazione degli iscritti sono accertate in complessivi 42 mln, attengono:

- per 18 mln ai contributi per la prosecuzione volontaria;
- per 21 mln ai proventi per divieto di cumulo fra pensioni e redditi da lavoro;
- per 1 mln ai valori di riscatto per il periodo di corso legale di laurea;
- per 2 mln ai valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione.

A rettifica delle suindicate voci sono state accertate in 539 mln le poste correttive e compensative di entrate, che si riferiscono alle somme portate in diminuzione dei contributi dovuti per autoconguaglio e ai rimborsi di contributi e sanzioni.

#### Altri ricavi e proventi

Le entrate non classificabili in altre voci ammontano complessivamente a 28 mln, riguardano prevalentemente le somme aggiuntive connesse alla riscossione dei contributi arretrati (15 mln), gli interessi di dilazione e differimento (8 mln) e le entrate varie (5 mln).

I trasferimenti da altre gestioni dell'Inps si riferiscono ai trasferimenti dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ovvero le somme che lo Stato trasferisce alla Gestione ad integrazione di minori entrate previste dalle varie norme che nel tempo si sono susseguite. Determinati in 45 mln, riguardano, come riportato nell'allegato n.7:

- per 3 mln, la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art. 77 della L.448/1998;
- per 2 mln, la copertura del minor gettito contributivo derivante dalla riduzione dell'aliquota contributiva per gli iscritti di età inferiore ai 21 anni;
- per 39 mln la copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 72 della legge 388/2000 alla disciplina sul cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

Costo della produzione 10.931 mln

#### Prestazioni istituzionali

Le spese per prestazioni ammontano complessivamente a 10.394 ed attengono, quasi interamente, a rate di pensioni (10.377 mln). Esse presentano un incremento di 547 mln rispetto all'anno precedente, da imputare al maggior numero di pensioni in essere (+27.573) e all'aumento del valore medio delle stesse, sul quale incide

l'adeguamento della perequazione automatica nella misura del 3,3 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2009, valore fissato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 novembre 2008.

Come evidenziato nell'allegato n.8, l'ammontare degli oneri non previdenziali, per l'anno 2009, risulta pari a 1.424 mln, a fronte di 1.397 mln dell'esercizio precedente. L'apporto complessivo dello Stato si compone principalmente di:

- 484 mln, a copertura dell'onere relativo alle pensioni di invalidità liquidate ante legge n. 222/1984, importo adeguato dall'art.1 comma 743 della legge 296/2006;
- 39 mln, pari all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984;
- 117 mln, relativi all'aumento delle maggiorazioni sociali previsto dall'art. 1, legge n.140/1985 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura di € 41,32 mensili per i titolari di pensione di età inferiore a 75 anni e € 51,65 mensili per coloro di età pari o maggiore a 75 anni;
- 57 mln, relativi all'incremento a 516,46 euro di cui all'art. 38 c.1,lett. a) legge n.448/2001;
- 472 mln, quale quota parte di ciascuna mensilità, così come stabilito dalla Conferenza dei servizi del 10 febbraio 2009;
- 18 mln, di cui all'art.70, comma 7, della legge 388/2000 concernenti l'importo aggiuntivo pari a € 154,94 annui erogati in occasione della corresponsione della 13° mensilità in favore dei pensionati che si trovano in particolari condizioni;
- 140 mln, relativi alla prestazione aggiuntiva a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, così come stabilito dall'art. 5, comma 1, della legge 127/2007.

I restanti importi che figurano nel predetto allegato attengono agli assegni per l'assistenza personale ai pensionati inabili di cui all'art. 5, della legge n. 222/1984 (1 milione), all'onere per l'indennità di

maternità alle lavoratrici della categoria prevista dalla legge n.546/1987 (15 mln), le cui beneficiarie, per l'anno 2009, sono state pari a 12.396 unità e all'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità per la quota concernente le prestazioni economiche ed accessorie, a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 331/1981 e successive modificazioni (0,744 mln).

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue, si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, i dati concernenti il numero degli iscritti, il numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere delle prestazioni, con i relativi rapporti.

Numero degli iscritti e delle pensioni in essere alla fine dell'anno e ammontare dei contributi e delle prestazioni

Anno	Iscritti	Pensioni	Contrib.	Prestaz. (1)	Rapporto	
					Iscritti	Contr.
					Pens.	prest.
(in mln)						
2005	1.902.172	1.407.114	6.125	8.127	1,35	0,75
2006	1.881.488	1.459.884	6.477	8.743	1,29	0,74
2007	1.893.677	1.512.816	7.753	9.322	1,25	0,83
2008	1.901.972	1.541.060	8.009	9.847	1,23	0,81
2009	1.889.651	1.568.633	7.911	10.394	1,20	0,76

(1) Gli importi indicati sono al netto degli oneri pensionistici ritenuti di natura non previdenziale, posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989.

Nei due prospetti seguenti si riportano, rispettivamente per le pensioni liquidate e vigenti negli anni 2008 e 2009, l'importo annuo, quello medio e i dati riguardanti il numero delle pensioni, suddivisi per categoria.

## Pensioni liquidate negli anni 2008 e 2009

Anno	Categoria	Numero	Importo annuo (1)	Importo medio annuo
2008	Vecchiaia.....	53.762	683.503.182	12.713
	Invalità.....	7.594	62.964.363	8.291
	Superstiti.....	20.783	122.176.751	5.879
	Totale.....	82.139	868.644.296	10.575
2009	Vecchiaia.....	49.053	558.267.546	11.381
	Invalità.....	7.230	64.170.764	8.876
	Superstiti.....	21.191	130.682.088	6.167
	Totale.....	77.474	753.120.398	9.721

## Pensioni esistenti alla fine degli anni 2008 e 2009

Anno	Categoria	Numero	Importo annuo (1)	Importo medio annuo
2008	Vecchiaia.....	1.069.927	11.703.580.563	10.939
	Invalità.....	142.776	949.546.604	6.651
	Superstiti.....	328.357	1.794.198.273	5.464
	Totale.....	1.541.060	14.447.325.440	9.375
2009	Vecchiaia.....	1.096.157	12.522.047.197	11.424
	Invalità.....	135.290	932.358.712	6.892
	Superstiti.....	337.186	1.913.857.860	5.676
	Totale.....	1.568.633	15.368.290.769	9.797

(1) Comprende quote di pensione poste a carico di altre gestioni

Le poste correttive e compensative di spese correnti, accertate in 101 mln, riguardano sia i recuperi di prestazioni pensionistiche a carico di titolari di pensione già integrata al trattamento minimo, beneficiari di nuovi trattamenti pensionistici, ovvero recuperi determinatisi a seguito di ricostituzioni, sia i riaccrediti da banche e poste di somme anticipate dall'Istituto per il pagamento delle pensioni.

#### Ammortamenti e svalutazioni

L'assegnazione ai fondi svalutazione crediti ammonta a 355 mln e riguarda per 10 mln l'assegnazione al fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare e per 345 mln l'assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi. Quest'ultima si è resa necessaria dopo aver prelevato 218 mln a copertura delle eliminazioni di residui per contributi effettuate nell'anno, al fine di adeguare la consistenza del fondo svalutazione crediti contributivi mediante l'applicazione delle seguenti percentuali, stabilite con determinazione del Direttore Generale n.43 del 19 aprile 2010:

- 94,60 per cento per i crediti fino al 31 dicembre 1980;
- 92,50 per cento per i crediti relativi agli anni 1981-1990;
- 81,80 per cento per i crediti relativi agli anni 1991-1995;
- 65,30 per cento per i crediti relativi agli anni 1996-1999;
- 39,00 per cento per i crediti relativi agli anni 2000-2004;
- 19,20 per cento per i crediti relativi agli anni 2005-2006;
- 8,70 per cento per i crediti relativi agli anni 2007-2009.

#### Oneri diversi di gestione

I trasferimenti passivi ammontano, complessivamente, a 51 mln e risultano così composti:

- per 48 mln, attengono ad importi per contribuzioni da trasferire allo Stato e ad altri Enti (così come dettagliato nell'allegato 9);
- per 3 mln, riguardano i trasferimenti ad altre gestioni dell'INPS per valori di copertura dei periodi assicurativi.

Le spese di amministrazione risultano determinate in 228 mln e rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione